Sent. n. 469/2025

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO**

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al **n. 80257**/pensioni civili del registro di Segreteria,

**TRA**

i Signori:

a. **XX ed altri 5**

rappresentati e difesi, giusta procure speciali

allegate al ricorso, dall'Avv. Luisa Cicchetti (C.F. CCCLSU73P51H5101E) del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliati, presso lo studio della medesima, sito in Roma, in largo Bernardino da Feltre, n. 1, con domicilio p.e.c. avv.luisacicchetti@studiolegalecicchetti.it e luisacicchetti@ordineavvocatiroma.org e fax n. 06/64563077 che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di segreteria ai predetti indirizzi;

*ricorrente* -

**CONTRO**

**- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)** (C.F. 80078750587), con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;

- *resistente* -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Udita all'udienza del 12.11.2025, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Luisa Cicchetti per la parte ricorrente, mentre nessuno è comparso per l'INPS, come da verbale;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

**1.** Con ricorso depositato in data 17.1.2024, i ricorrenti agiscono, in proprio, al fine di ottenere l'accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 54, comma 6, D.P.R. n. 1092 del 1973, con applicazione dell'incremento premiale del 3,60%, prevista per i sottufficiali, in luogo di quella applicata dall'INPS dell'1,80%, prevista per gli Ufficiali/Funzionari, con il riconoscimento degli arretrati maggiorati di interessi legali e della rivalutazione monetaria, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.

1.1 In punto di fatto rappresentano:

a. asseriscono di essere appartenenti alla Polizia di Stato, di essere stati collocati in quiescenza come segue:

(1) omissis Capo in quiescenza dal omissis;

(2) omissis, Commissario Capo Tecnico in quiescenza dal omissis;

(3) omissis Commissario Capo Tecnico in quiescenza dal omissis;

(4) omissis, Commissario Capo in quiescenza dal omissis;

(5) omissis, Commissario Capo in quiescenza dal omissis;

(6) omissis, Commissario Capo in quiescenza dal omissis;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

b. di avere iniziato la carriera come sottufficiali poi transitati nel ruolo degli ufficiali fino al congedo;

c. di essere in possesso, alla data del 31.12.1995 di un'anzianità pari o superiore a 18 anni;

d. asseriscono di avere notificato diffida ex art. 153 c.g.c. all'INPS in data 20.5.2023;

1.2 In punto di diritto, sostengono di avere diritto all'applicazione, pro quota, della più favorevole aliquota prevista dal comma 6 dell'art. 54 sopra menzionato per il ruolo ispettori, in luogo di quella prevista per i Funzionari.

1.3 In conclusione, formulano le domande sopra riportate al paragrafo 1.

**2.** L'INPS non si è costituito, sebbene ritualmente intimato.

**3.** In esito all'udienza del 18.12.2024, questo Giudice, con ordinanza in data 19.12.2024, n. 204/2024, su istanza del difensore dei ricorrenti istanza di rinvio dell'udienza a causa motivi sanitari, disponeva il rinvio all'udienza odierna per la prosecuzione del giudizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

**4.** In esito all'udienza pubblica odierna, sentito l'intervento della parte presente, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1.** Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

**2.** I ricorrenti agiscono, in proprio, al fine di ottenere l'accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 54, comma 6, D.P.R. n. 1092 del 1973, con applicazione dell'incremento premiale del 3,60%, prevista per i sottufficiali, in luogo di quella applicata dall'INPS dell'1,80%, prevista per gli

Ufficiali/Funzionari, con il riconoscimento degli arretrati maggiorati di interessi legali e della rivalutazione monetaria, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.

**3.** In via pregiudiziale, deve dichiararsi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 93 c.g.c., la contumacia dell'INPS, non costituitosi sebbene ritualmente intimato.

**4.** Nel merito, il ricorso è infondato, alla stregua della univoca e consolidata giurisprudenza di appello della Corte dei conti.

4.1 I ricorrenti, tutti asseritamente transitati in corso di carriera nei ruoli dei Funzionari ed in possesso, alla data del 31.12.1995, di un'anzianità pari o superiore a 18 anni, lamentano l'applicazione dell'incremento annuale della percentuale della base pensionabile dell'1,80% prevista per gli Ufficiali/Funzionari in luogo di quella, del 3,60%, prevista per l'inferiore grado e che avrebbe dovuto essergli applicata per i periodi antecedenti la nomina a Funzionari, dopo i primi venti anni di servizio.

Ciò sostengono, richiamando l'applicazione in particolare dell'art. 54, commi primo, secondo, sesto, ottavo, D.P.R. n. 1092 del 1973.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Inoltre, affermano che, ai sensi dell'art. 24 d.l. n. 201/2014, convertito nella l. n. 211/2014, ai ricorrenti è stato applicato il (previgente) regime retributivo in quanto determinante un importo pensionistico inferiore.

4.2 Al riguardo, la giurisprudenza di appello della Corte dei conti è univocamente orientata nel senso che dalla piana lettura dell'art. 53, comma primo, D.P.R. n. 1092 del 1973 emerge, in maniera inequivoca, che la retribuzione di riferimento per determinare la base pensionabile è quella costituita "*dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga*" inevitabilmente collegati alla categoria, qualifica o grado rivestiti alla data di cessazione dal servizio. E ciò vale anche nel caso di passaggio da una categoria (sottufficiali/Ispettori) a quella superiore (Ufficiali/Funzionari) (*e pluribus*, Cdc, sez. I app. 99/2025; sez. III app., 80/2025; id. 20/25).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

**5.** Conclusivamente, il ricorso è infondato.

**6.** In assenza di costituzione dell'INPS, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

**7.** Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

**PER QUESTI MOTIVI**

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia dell'INPS;
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese del giudizio;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12.11.2025.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

**DECRETO**

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**DISPONE**

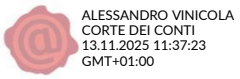
che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 13.11.2025**
**per il Dirigente**
**F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA**




**In caso di diffusione, omettere le generalità e gli identificativi dell'interessato, dell'art. c. 3 D.Lgs. 3**